



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m e i.;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 10/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 17/07/2015 al n. 96435, con la quale la Sig.ra Zammitti Carmela nata a Siracusa il 01/08/1955, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 01/03/2017 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 159051 del 20/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. tra gli altri, che la Sig.ra Zammitti Carmela, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 01/03/2017;
- VISTA la nota prot. n. 5317 del 30/01/2017, del Dipartimento BB. CC. e I.S. dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 16452 del 09/02/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/03/2017;
- VISTO il D.A. n. 759 del 18/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 12/09/1987 reg. n. 23, fgl. n. 140 con il quale la predetta dipendente è stata nominata a decorrere dal 01/06/1985 nella qualifica di "Operaio", assumendo effettivo servizio in data 01/06/1985;
- VISTO il Decreto n. 4582 del 27/09/1996, vistato alla Ragioneria Centrale il 15/11/1996 al n. 6795, con il quale alla Sig.ra Zammitti Carmela, sono stati riconosciuti utili ai fini di quiescenza, anni 5 mesi 8 e giorni 17, di servizio pre ruolo;
- VISTO il Decreto n. 630 del 02/02/2005, vistato alla Ragioneria Centrale il 07/02/2005 al n. 383, con il quale alla Sig.ra Zammitti Carmela, sono stati riconosciuti utili ai fini

at

di quiescenza, anni 0 mesi 3 e giorni 19 ai sensi del d.L. n. 151/2001 art. 25, relativi al congedo di maternità;

VISTO il D.D.G. n. 2744 del 21/06/2006, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1209 il 25/08/2006, con il quale la Sig.ra Zammitti Carmela, ai sensi e per gli effetti del D.P. Reg. 10/2001, è collocata nella categoria "C 2" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che alla data del 15/03/2017 la Sig.ra Zammitti Carmela, vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 7 e giorni 15 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/06/1985 al 15/03/2017	31	9	15
Decreto n. 4582 del 27/09/1996	5	8	17
Decreto n. 630 del 02/02/2005	0	3	19
Totale	37	9	21

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/03/2017, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Zammitti Carmela nata a Siracusa il 01/08/1955, categoria "D", e contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s.m. e i.

15 FEB 2017

Palermo, li _____

Il Funzionario Direttivo
Grazia Di Bella

Il Dirigente del Servizio 3
Dott. Giovanni Angileri

IL DIRIGENTE GENERALE

Giammanco

